

» IX. In tutti i Paesi cessi, acquistati, o cambiati, dal presente Trattato, sarà accordato a tutti gli abitanti e proprietarj qualunque, il lievo del sequestro posto pei loro beni, effetti, e rendite a motivo della guerra, che vi fu tra S. M. I. e R. e la Repubblica Francese senza che perciò possano essere inquietati ne' loro beni, o persone. Quei che in avvenire vorranno cessare d'abitare i detti Paesi saranno tenuti di farne la dichiarazione 3 mesi dopo la pubblicazione del Trattato di pace definitivo. Essi avranno il termine di 3 anni, per vender i loro beni mobili ed immobili, e disporre a loro piacere.

» X. I Paesi cessi, acquistati, e cangiati col presente Trattato porteranno a quelli a cui resteranno i debiti ipotecati sul loro Ruolo.

» XI. La Navigazione dalla parte della riviera, e canali inserenti di limiti tra le possessioni di S. M. l'Imperatore e Re d'Ungheria e Boemia e quella della Repubblica Cisalpina sarà libera, senza che nè l'una, nè l'altra Potenza possa stabilirvi alcun pedaggio, ne tener alcun Bastimento ancorato in guerra, locchè non esclude già le precauzioni necessarie alla sicurezza della fortezza del Porto Legnago.

» XII. Tutte le vendite, o alienazioni fatte, tutti gl' impegni contratti, sia dalla Città, o dal Governo, o Autorità civile, e amministrativa de' paesi per l'innanzi Veneziani, per il mantenimento delle armate Allemane e Francesi sino alla data della sottoscrizione del presente trattato, saran confermate, e riguardate come valide.

» XIII. I titoli Demaniali, ed archivj de' rispettivi Paesi cessi, o cambiati col presente Trattato saranno rimessi nello spazio di tre mesi, dalla data del cambio delle ratifiche, alle potenze che ne avranno acquistato la proprietà. I piani, e carte delle Fortezze, Città, e Paesi, che le potenze contraenti acquisteranno col presente trattato saranno ad esse fedelmente rimessi.